

Indice

1. Ambito di Applicazione	Pg. 2
2. Modalità di Iscrizione e Pubblicità	Pg. 3
3. Convalida Iscrizione, Verifica Requisiti e Variazioni Successive	Pg. 4
4. Validità, Esclusioni e Rinnovo Iscrizione all'elenco	Pg. 4
5. Sospensione o Cancellazione dall'elenco	Pg. 5
6. Requisiti di Iscrizione	Pg. 6
7. Criteri e Modalità degli Affidamenti	Pg. 6
8. Trattamento Dati Personali	Pg. 7

1. Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, implementazione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di opere, servizi e forniture dell'ANEA (di seguito anche solo "Elenco"), che costituisce l'archivio informatizzato nel quale sono raccolti i dati nonché i requisiti generali, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale degli Operatori Economici¹, interessati alla realizzazione di opere, fornitura di beni e prestazione di servizi in favore dell'Associazione.

L'Elenco è un archivio aperto a tutte le persone fisiche e giuridiche, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento che sono interessati ad avere rapporti contrattuali con l'ANEA e dal quale quest'ultima può attingere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., per l'affidamento delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto Decreto legislativo come modificati dal Titolo I del D.L. 76/2020, c.d. decreto semplificazioni.

Con il presente regolamento ANEA intende fissare i criteri per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco, stabilendone le modalità di utilizzo e di aggiornamento. Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori iscritti nell'Elenco, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici"), artt.li 30 e 36, al fine di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché del principio di rotazione degli inviti e affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.

Il presente Regolamento viene adottato per gli affidamenti in relazione ai quali trova applicazione l'art. 36 comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., come modificato dal D.L. 76/2020, e relative norme e regolamenti attuativi.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e alle relative misure di attuazione.

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.

La pubblicazione del presente Regolamento, la diffusione della documentazione in esso richiamata e la costituzione del predetto Elenco non costituiscono per l'ANEA l'avvio di alcuna trattativa, procedura concorsuale, para-concorsuale o comunque di gara.

L'istanza di iscrizione all'Elenco, le dichiarazioni, i documenti e gli altri dati resi dagli operatori economici, manifestano solo la disponibilità, da parte dei medesimi, ad essere candidati in procedimenti per affidamenti relativi a realizzazione di opere, forniture di beni e prestazioni di

¹ Operatore economico, è ai fini del presente Regolamento, una persona fisica o giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi (cfr art. 3 del Codice dei contratti pubblici).

servizi rientranti nelle categorie di opere, categorie merceologiche e/o settori di servizi definiti nel Regolamento stesso. L'iscrizione all'Elenco non costituisce graduatoria, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito, né comporta alcun vincolo, in capo all'ANEA per l'affidamento dei lavori, delle forniture e/o dei servizi.

Resta comunque salva la facoltà per ANEA di rivolgersi anche a fornitori non iscritti all'Elenco da selezionare mediante procedure di scelta del contraente nel rispetto di quanto disciplinato dal Codice dei contratti pubblici.

Il presente Regolamento è liberamente accessibile tramite il sito istituzionale dell'Associazione all'indirizzo www.associazioneanea.it, sezione Amministrazione Trasparente.

2. Modalità di Iscrizione e Pubblicità

L'Elenco è costituito previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul sito internet dell'ANEA, www.associazioneanea.it.

L'Avviso stabilisce i requisiti di cui deve essere in possesso l'operatore economico ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

Per poter presentare la domanda di iscrizione all'Elenco, il candidato dovrà inviare all'indirizzo di posta certificata dell'Associazione, segreteria@pec.associazioneanea.it, il modulo con domanda di iscrizione.

Per poter procedere al perfezionamento della registrazione l'operatore dovrà inserire i dati richiesti, oltre a un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni relative alla suddetta iscrizione.

Il buon esito della predetta procedura verrà comunicato all'operatore economico mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato nel modulo di domanda di iscrizione.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione sarà riconosciuto valore di autocertificazione. Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti non saranno prese in considerazione. Ai fini del perfezionamento della domanda l'operatore economico dovrà compilare il format e allegare un documento di riconoscimento proprio/del legale rappresentante in corso di validità nonché autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Le domande prive di autorizzazione non verranno acquisite dal sistema.

Nella medesima sezione del sito ANEA saranno pubblicate eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nonché all'Elenco, con particolare riferimento alle categorie di opere o merceologiche e/o settori di servizi e/o che l'ANEA dovesse ritenere di apportare sulla base delle proprie esigenze.

L'Elenco una volta costituito verrà pubblicato sul sito web dell'ANEA, www.associazioneanea.it.

3. Convalida Iscrizione, Verifica Requisiti e Variazioni Successive

L'iscrizione all'Elenco avverrà solo all'esito positivo della procedura di convalida da parte di ANEA, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Detto termine può essere prorogato fino a 90 giorni in ragione della numerosità delle istanze pervenute.

L'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della domanda per carenza dei requisiti verrà comunicata a mezzo PEC, dall'indirizzo segreteria@pec.associazioneanea.it. Si precisa che l'indicazione dell'indirizzo PEC da parte degli operatori economici è obbligatoria per consentire di certificare lo scambio di comunicazioni. Pertanto, qualora l'operatore economico non indicasse un indirizzo PEC, non sarà possibile finalizzare la richiesta di inserimento nell'Elenco.

Ai fini della convalida ANEA si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni, ANEA rigetterà la richiesta di iscrizione. A pena di cancellazione dall'Elenco l'operatore economico è tenuto a informare ANEA, tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, delle eventuali variazioni intervenute con riferimento ai requisiti di carattere generale o speciale.

Ove si riscontri la carenza dei requisiti dichiarati, ANEA procederà all'esclusione dall'Elenco, secondo la procedura di cui al successivo art. 4. Al termine di tale procedura, ANEA convaliderà l'iscrizione all'Elenco, inserendo ciascun operatore economico, sulla base di quanto dichiarato nonché degli ambiti di interesse indicati, in una delle categorie merceologiche e/o settori di servizio e/o opere presenti nella specifica sezione predisposta da ANEA.

4. Validità, Esclusioni e Rinnovo Iscrizione all'elenco

L'iscrizione all'Elenco ha durata triennale.

Entro il 30 giugno dell'anno di scadenza della propria iscrizione, gli operatori economici dovranno rinnovare la stessa inviando motivata dichiarazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione, segreteria@pec.associazioneanea.it, pena la cancellazione dall'Elenco.

La convalida ovvero il rigetto della richiesta di rinnovo sarà comunicata via PEC.

Ai fini della convalida della domanda di rinnovo, ANEA si riserva la facoltà di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta non risultassero pervenute le predette integrazioni ANEA rigetterà la richiesta di rinnovo.

Gli operatori economici inseriti nell'Elenco prendono atto che la verifica della incongruità tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione/rinnovo e quanto diversamente accertato da ANEA

comporterà cancellazione dall'Elenco, la risoluzione immediata di qualsiasi eventuale rapporto contrattuale in essere, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con ANEA.

5. Sospensione o Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dell'operatore economico iscritto dall'Elenco avrà luogo su richiesta dell'interessato comunicata a mezzo PEC ovvero automaticamente, nei seguenti casi:

- a) qualora l'operatore economico non abbia richiesto e ottenuto il rinnovo dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 4;
- b) qualora vengano meno i requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero l'ANEA verifichi la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore successivamente all'iscrizione;
- c) qualora l'operatore economico ometta di comunicare, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Elenco;
- d) di grave negligenza, malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell'esercizio dell'attività;
- e) qualora l'operatore iscritto all'Elenco ed invitato da ANEA a presentare preventivo/offerta in tre diverse procedure finalizzate all'esecuzione di lavori/fornitura di beni/prestazione di servizi nel biennio non abbia presentato alcun preventivo/offerta.

Il provvedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via PEC, con indicazione dei motivi. L'operatore potrà trasmettere controdeduzioni nei successivi 5 giorni lavorativi. ANEA, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per le controdeduzioni, si pronuncerà definitivamente.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine dello stesso.

L'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con ANEA, fino alla definizione dello stesso. Successivamente, ANEA si riserva di decidere in ordine alla riammissione o alla definitiva cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco. Trascorso un anno dalla cancellazione, l'Operatore economico potrà nuovamente presentare istanza di iscrizione ai sensi del precedente art. 3.

6. Requisiti di Iscrizione

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco:

- non devono incorrere nei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ed altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., richiesti nel modulo di iscrizione.

In ogni caso gli operatori economici devono essere in regola con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) ai sensi del DM 24/10/2007.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il DURC ed ogni altro documento utile verranno acquisiti, ai fini della verifica dei requisiti, prima di procedere a ciascun affidamento.

7. Criteri e Modalità degli Affidamenti

ANEA, sulla base di specifiche esigenze rilevate e coerentemente allo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, selezionerà gli operatori economici iscritti all'Elenco nell'ambito delle relative categorie merceologiche e/o settori di servizi e/o opere indicati nella specifica sezione predisposta da ANEA.

Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità.

ANEA si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco. L'operatore economico, ai fini dell'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, dovrà dichiarare espressamente la insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico ANEA dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi ovvero una causa di incompatibilità in capo all'operatore economico il rapporto in essere verrà immediatamente risolto con riserva, da parte di ANEA, di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.

8. Trattamento Dati Personali

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, denominato *“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”*, si informa che l'ANEA gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori e degli operatori economici che parteciperanno alle procedure di affidamento.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali nelle modalità richieste dalla procedura di costituzione dell'Elenco degli operatori economici dell'Associazione.

Con l'invio della domanda di iscrizione all'Elenco dei Fornitori di beni e servizi, pertanto, l'operatore esprime il proprio assenso al predetto trattamento.